

**N. R.G. 2552/2018**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| dr. Carla Romana Raineri | Presidente      |
| dr. Maria Elena Catalano | Consigliere     |
| dr. Silvia Giani         | Consigliere rel |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **2552/2018** promossa in grado d'appello

DA

**POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI** (C.F. 97103880585), in  
persona del legale rappresentante, con il patrocinio [REDACTED]

**APPELLANTE**

**CONTRO**



entrambi con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

APPELLATI

### Conclusioni

Per POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 5175/2018 resa dal Tribunale di Milano (R.G. n. 40595/2017) – sez. sesta civile - e notificata all'appellante a mezzo posta elettronica certificata in data 10.5.2018, così giudicare:

nel merito:

- accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento dei [REDACTED] [REDACTED] conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 14480/2017 (R.G. n. 20789/2017), riconoscendo che la somma dovuta è pari ad € 7.593,98, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986,

conseguentemente:

- condannare i signori [REDACTED] alla restituzione della maggior somma già corrisposta da Poste Italiane S.p.A. per il suddetto buono fruttifero postale della serie “Q” pari ad € 3.795,32, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo, nonché alle spese del procedimento monitorio; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.

\*

Per [REDACTED]



Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento o declaratoria, così giudicare:

- a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-bis, comma 1, c.p.c. e 348-ter c.p.c., in quanto l'impugnativa avversaria non ha una ragionevole probabilità di essere accolta
- b) nel merito, respingere comunque l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado oggetto di impugnativa;
- c) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, oneri e accessori di legge, oltre alla condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 13469/2017, pubblicata il 3 luglio 2017, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 13064/2013 RG, promossa da [REDACTED] nei confronti di POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI, ha così deciso:

#### PQM

- 1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
- 2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14480/2017;
- 3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 1.618,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.



2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti.

Oggetto di causa è il pagamento del buono postale di durata trentennale serie P n. 000.316, emesso in data 28/8/1986 e intestato a [REDACTED] [REDACTED] (v. doc. 1 conv.). Alla scadenza POSTE ha offerto il pagamento della somma di euro 7.593,38 (v. doc. 2 conv.), mentre i titolari hanno calcolato il credito in euro 11.839,30 (v. prospetto, doc. 7 conv.) e per tale importo hanno ottenuto nei confronti di POSTE il decreto ingiuntivo n. 14480/2017, qui opposto.

L'opposizione di POSTE si fonda sul fatto che i rendimenti dei Buoni della serie P sono stati ridotti con il d.m. 13/6/1986, sulla cui base parte opponente ha operato i suoi calcoli.

Così determinato il *thema decidendum*, e venendo alle parti della sentenza oggetto di censura, il giudice di prime cure, dopo avere accertato che il buono postale oggetto di causa è stato emesso in data 28/8/1986, dopo l'entrata in vigore del d.m. 13/6/1986 che ha modificato i tassi, e che POSTE ha apposto un timbro sul retro del buono, come prescritto dall'art. 5 Dm cit., ha rilevato che il timbro, pur disponendo espressamente la modifica dei tassi per i primi 20 anni, niente ha disposto per gli ulteriori 10 anni. In considerazione di tale circostanza, ha ritenuto che fosse *“ragionevole tutelare l'affidamento operato dai titolari sulla applicazione delle condizioni così come risultanti dal titolo e quindi per i primi 20 anni quelle indicate nel timbro e per gli ultimi 10 quelle stampate sul buono e non modificate dal timbro, tenuto conto altresì degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sui contraenti”*.

3. La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI, che ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, invocando



la normativa in tema di Buoni postali fruttiferi e, in particolare, l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, che ha consentito all'amministrazione delle Poste di utilizzare i precedenti moduli, apponendo sulla parte anteriore il timbro recante la dicitura "serie Q/P e sulla parte posteriore il timbro con la misura dei nuovi tassi.

L'appellante ha quindi dedotto che, per tale serie di Buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera Q, la misura degli interessi è stabilita nelle tabelle allegare al decreto ministeriale 13 giugno 1986. Come chiarito dal Ministero dell'economia, "per effetto della richiamata disposizione di legge, la tabella dei tassi riportata sul retro dei titoli, deve ritenersi annullata e sostituita dalla misura dei tassi d'interesse previsti per i Buoni della serie Q, atteso che detti Buoni sono "a tutti gli effetti" titoli della nuova serie ordinaria Q/P anche con riferimento al tasso applicabile dal 21° al 30° anno.

4. Gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

5. Su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 ottobre 2019, all'esito della quale è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23 gennaio 2020.

\*\*\*

L'appello proposto da Poste Italiane è fondato per i motivi che seguono.

6. E' controverso nel presente giudizio se gli interessi dovuti con riguardo al buono postale fruttifero, emesso in favore dei signori [REDACTED] siano quelli previsti dalle tabelle allegare al [REDACTED]



decreto ministeriale 13 giugno 1986 con riferimento al tasso applicabile dal 21° al 30° anno, mentre non è contestato dai [REDACTED] gli interessi previsti dalle dette tabelle si applichino per i primi venti anni.

7. Venendo alla disciplina giuridica, il DM 13 giugno 1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui Buoni postali di risparmio, ha introdotto una nuova serie di Buoni Fruttiferi caratterizzati da uno specifico regime di rendimento. Si tratta della serie distinta con la lettera "Q", i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto ( art. 4 DM cit.).

Il medesimo decreto ha previsto, all'art. 5, che " sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai Buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i Buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986". Per questi ultimi Buoni, tuttavia, la medesima disposizione stabilisce che gli uffici postali appongano due timbri: "uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi" (art. 5 secondo comma Dm. cit.).

Il DM 13 giugno 1986 trova la base normativa nell'art. 173 DPR 29 marzo 1973 n 156 (codice postale), il quale, abrogato dall'art 7 Dlgs. 30 luglio 1999 n 284, è rimasto applicabile ai rapporti che erano in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. L'art 173 cit. prevede che le variazioni del saggio d'interesse dei Buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale, non solo abbiano "effetto per i Buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto, ma possano essere estese ad una o più delle precedenti serie".



8. Ciò premesso e considerato in diritto, va evidenziato che, nel caso di specie, i fatti sono pacifici.

Il buono fruttifero postale emesso nei confronti dei [REDACTED] fu sottoscritto in data successiva alla emissione del citato Decreto Ministeriale che – nel rispetto delle norme di legge regolanti la materia – ha variato il tasso di interesse da riconoscere al risparmiatore in possesso di BFP delle precedenti serie.

Come previsto dall'art 5 DM, Poste aveva utilizzato il modulo della vecchia serie P, apponendovi i due timbri, quello sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P e quello sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi che tuttavia, secondo la pacifica prospettazione della difesa dei signori Toscano (giacché la fotocopia del titolo prodotto non è leggibile), modificava i tassi con riguardo ai primi venti anni.

9. Tali Buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria e gli interessi sono stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al Decreto 13 giugno 1986.

Il potere riservato alle fonti ministeriali, di variare il regime di rendimento originariamente previsto per Buoni già emessi dà luogo a un fenomeno d'integrazione extratestuale del contenuto secondo la previsione dell'art 1339 c.c. (Cass.. n 3963/2019).

Come ha già statuito questa Corte, “le previsioni contenute nei decreti ministeriali dal codice postale, assurgono, quindi, al rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma di contratti già in essere, con la conseguenza che i nuovi saggi d'interesse previsti per i Buoni di nuova emissione verranno applicati ex art. 1339 c.c.” (Corte appello Milano, sen. n. 5025/2019).



10. E' decisivo a questo punto vagliare se la mancata espressa indicazione, sul retro del Buono postale, della modifica dell'interesse con esclusivo riguardo agli anni successivi al 21°, determini un affidamento del sottoscrittore, idoneo ad essere tutelato secondo i principii di buona fede.

Premesso che, per costante giurisprudenza, i Buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma di legittimazione (Cass. 3963/19; Cass. 27809/2005), la Corte non ritiene che, nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte, vi sia un affidamento dei sottoscrittori dei Buoni da tutelare. Depongono in tale senso la presenza del doppio timbro e la pacifica ricomprensione del buono, emesso quando era già in vigore il DM 13 giugno 1986, nella serie Q/P; serie a cui si applicavano "a tutti gli effetti" gli interessi previsti dalle tabelle allegate al decreto 13 giugno 1986.

In tale contesto fattuale, allora, il cliente era a conoscenza della variazione dei tassi e dell'appartenenza del buono alla serie Q/P e quindi dell'applicabilità dei tassi di rendimento previsti dal D.M. del 1986 per l'intero trentennio. La pronuncia della Suprema Corte n. 13979/2007 -invocata dagli appellati- in relazione alla quale val la pena di evidenziare che ha anch'essa negato ai Buoni postali natura di titoli di credito, essendo i Buoni privi dei caratteri dell'astrattezza e della letteralità e ha altresì riconosciuto la necessità di un'integrazione extratestuale del rapporto, ha ravvisato le condizioni per tutelare l'affidamento del sottoscrittore del Buono postale. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza, emerge che la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte riguardava un caso di consegna all'investitore di un buono fruttifero postale appartenente ad una serie non più valida, senza che vi fosse alcuna indicazione sul titolo, giacché il buono non arrecava neppure alcun timbro informativo circa la sua appartenenza alla nuova serie e alla conseguente





variazione d'interessi. La Corte allora affermò che, a fronte di una tale difformità tra titolo e determinazioni contenute nel decreto, in considerazione del mancato ottemperamento degli uffici postali all'obbligo di contrassegnare i Buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, dovesse tutelarsi l'affidamento del sottoscrittore. Attribuendo rilievo alle concrete circostanze accertate nel giudizio definito con la sentenza menzionata -che non sono sussistenti nel caso qui in esame- la Suprema Corte stabilì che ricorrevano “gli elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei Buoni” sottoscritti.

Nel caso di specie, invece, erano stati apposti i due timbri, che consentivano di qualificare il Buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie e di essere a conoscenza della variazione degli interessi, invero non contestati dai [REDACTED] riguardo ai primi venti anni.

In assenza del carattere letterale del titolo, la mancata specifica deroga degli interessi dell'ultimo periodo non assume rilievo decisivo rispetto alle determinazioni del decreto che, come si è visto, vanno integrate ex art. 1339 c.c. D'altra parte la riconducibilità del buono alla serie nuova e ai rendimenti previsti dal decreto escludeva che fosse ragionevole ipotizzare che il nuovo regime riguardasse solo il primo ventennio (non contestato dai signori [REDACTED]) e non l'intero periodo di validità del buono postale che, per espressa disposizione, rientrava, “*a tutti gli effetti*”, nella nuova serie ordinaria.

11. In accoglimento dell'appello proposto da Poste Italiane, e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, è revocato il decreto ingiuntivo n. 14480/2017.



E' accertato che la somma dovuta da Poste Italiane è pari ad € 7.593,98, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986.

Considerato che Poste ha già versato il maggiore importo di cui al decreto ingiuntivo, i signori TOSCANO Luciano e TOSCANO Nicola Maria sono condannati alla restituzione, per il buono fruttifero postale della serie "Q", della somma di euro 3.795,32, oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo, nonché alle spese del procedimento monitorio.

12. Le spese di lite del grado d'appello e di primo grado, tenuto conto della presenza nella giurisprudenza di merito di orientamenti contrastanti, vengono integralmente compensate tra le parti.

### PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa d'appello proposta da **POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI** nei confronti di [REDACTED] così dispone:

- in accoglimento dell'appello proposto da Poste Italiane, revoca il decreto ingiuntivo n. 14480/2017;
- accerta che la somma dovuta da Poste Italiane è pari ad € 7.593,98, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986;
- condanna [REDACTED] alla restituzione della maggior somma, già corrisposta da Poste Italiane S.p.A. per il buono fruttifero postale della serie "Q", pari ad € 3.795,32, oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo, nonché alle spese del procedimento monitorio.
- Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.



Così deciso in Milano, il 23 gennaio 2020

Il Consigliere estensore

Il Silvia Giani

Il Presidente

Carla Romana Raineri

